



RASSEGNA STAMPA 5-6-7 settembre 2020

**LA GAZZETTA
DEL MEZZOGIORNO**

Il Sole
24 ORE



1 Attacco

Dal digitale agli appalti tutte le novità del dl

Il provvedimento approda ora alla Camera

● **ROMA.** L'obiettivo è rilanciare l'economia del Paese, facendo leva sulle infrastrutture, sul «mattoncino», ma accelerando anche la trasformazione del digitale. A questo mira il dl Semplificazioni, passato con la fiducia al Senato. Il provvedimento va ora alla Camera per essere convertito in legge entro metà mese.

APPALTI - La disciplina speciale sugli appalti, che mira a sbloccare le opere, resterà in piedi per tutto il 2021. Quindi fino al prossimo anno il tetto per gli affidamenti diretti sarà pari a 150 mila euro. L'aggiudicazione deve avvenire in due mesi, che diventano quattro in casi specifici. Per i contratti sopra soglia il termine è di sei mesi. La pubblicazione dei bandi diventa obbligatoria sia per gli appalti sopra che sotto soglia. In questo modo nel caso di procedure ristrette si apre la possibilità di candidatura anche per raggruppamenti d'impresa.

RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI - Il danno erariale scatta solo quando c'è dolo. Una limitazione che riguarda gli amministratori che agiscono, che «firmano» e sbloccano lavori e opere, non quelli che restano fermi. In altre parole si rischia di più in caso di omissioni o inerzie. Tutto ciò resta valido sempre fino alla fine del 2021.

RIGENERAZIONE URBANA - Vengono sburocratizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione, equiparati a mere ristrutturazioni edilizie. Una semplificazione che tocca sicuramente le periferie mentre per le «zone omogenee A», che grossomodo rispondono ai centri storici, restano dei paletti. Qui gli interventi sono condizionati ai piani messi a punto dai Comuni. E in alcune città, come Roma, queste zone sono particolarmente estese.

EDILIZIA SOCIALE - Basterà la Scia, la segnalazione certificata d'inizio attività, per l'avvio di interventi di edilizia che riguardino scuole, università, residenze per studenti, ospedali, strutture sportive ma anche abitazioni. Un regime di semplificazione limitato nel tempo, valido per i lavori che cominciano entro il 2022, e riservato a investitori pubblici o istituzionali.

STADI - Si punta ad adeguare gli impianti sportivi, come gli stadi, a «standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche».

STRADE PER BICI E MULTE PIÙ FACILI - Arriva la «strada urbana ciclabile» con limite di velocità a 30 km/h e priorità ai ciclisti nella circolazione. In queste lingue d'asfalto la precedenza spetterà a bici e monopattini. Le amministrazioni locali potranno dare licenza di multare gli automobilisti anche ai propri dipendenti e agli addetti alla raccolta dei rifiuti.

DIGITALE - Da fine febbraio tutte le amministrazioni pubbliche dovranno avviare il processo di digitalizzazione dei servizi, caricandoli sull'app «Io», in modo che i cittadini possano accedervi attraverso Spid o la carta di identità elettronica.



BANKITALIA Ignazio Visco

IN ZONA ASI SCAVALCATO IL MURO PERIMETRALE E DANNEGGIATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Fallito raid in ex Sofim i ladri costretti alla fuga

L'allarme dei vigilantes
nel cuore della notte
Ancora nel mirino
l'area industriale

● C'era l'ex Sofim nel mirino dei ladri che la scorsa notte hanno cercato di penetrare nello stabilimento della «Fpt industrial» che produce motori diesel per furgoni, situata nella zona Asi (area di sviluppo industriale)

alla periferia sud di Foggia. Indagini in corso della Questura per cercare di identificare i ladri e verificare anche se possa trattarsi sempre della stessa banda che ha colpito già nella stessa zona industriale, l'ultima volta lunedì scorso.

Sono pochi i particolari che filtrano sul tentativo di furto nella fabbrica foggiana. L'allarme alla sala operativa della Questura è scattato intorno all'una e trenta della scorsa notte, a lanciarlo sono stati le guardie giurate dell'istituto

che si occupa della vigilanza del plesso: sul posto è giunta poco dopo una «volante» e gli agenti insieme ai vigilantes hanno eseguito ricerche nella zona, ma i ladri si erano già dileguati con il favore del buio: ma l'aspetto più importante è che il furto sia fallito. Chi ha colpito, ha cercato di penetrare nell'azienda dal retro, scavalcando il muro perimetrale alle spalle dell'ingresso principale per poi danneggiare il sistema d'illuminazione: l'allarme ha costretto i malviventi a dileguarsi in



ZONA ASI
La «Fpt industrial»
finita nel
mirino dei
ladri, colpo
sventato

tutta fretta.

La zona Asi è finita ripetutamente nel mirino di bande specializzate in furti in aziende negli ultimi tre mesi. A metà giugno nell'arco di 6 giorni ladri al momento rimasti ignoti colpirono prima un'azienda del settore energie


rinnovabili, rubando dal piazzale tre camion (su un paio c'erano bobcat) e un gruppo elettrogeno; e quindi una ditta che si occupa di componentistica aeronautica, col furto di macchinari vari dai reparti verniciatura e montaggio. Lunedì scorso poi è stata la volta

di un'azienda del settore dolciario, con i ladri che - agendo sempre di notte - hanno rubato macchinari vari tra cui stampi per coni gelato, prodotti alimentari, un furgone e danneggiato la linea di lavorazione dell'impianto, tagliando cavi elettrici.

Sui licenziamenti economici rischio stop per tutto l'anno

I NODI DELLA RIPRESA

LAVORO



I recessi appaiono da escludere anche per chi non usa la Cassa integrazione

Il blocco non opera in caso di cessazione o di cambio appalto con riassunzione

Pagina a cura di
Daniele Colombo

Fino al 31 dicembre 2020 le aziende rischiano di non poter procedere a licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, salvo alcune eccezioni espressamente previste dal decreto Agosto (Dl 104/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto e in vigore dal 15 agosto, ora all'esame del Senato per la conversione in legge). Il decreto ha prorogato il blocco dei licenziamenti già previsto dal decreto "Cura Italia" e che sarebbe scaduto il 17 agosto 2020.

Diversamente dal divieto generalizzato previsto dal Dl 18/2020, il nuovo divieto è ora prorogato con modalità diverse, legate all'utilizzo delle nuove 18 settimane di cassa integrazione o, in alternativa, dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non intenda chiedere la nuova cassa integrazione Covid-19.

La proroga del divieto, è bene ribadirlo, non riguarda tutte le tipologie di licenziamento, ma solo le procedure di licenziamento collettivo (resta- no sospese le procedure avviate a

partire dal 24 febbraio 2020) e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero degli occupati (sono sospese le procedure previste dall'articolo 7 della legge 604/1966).

Tutte le altre tipologie di licenziamento (come ad esempio quelli per giusta causa) rimangono (e rimanevano) fuori del periodo di sospensione.

Stop al recesso con la cassa

L'azienda che chieda gli ammortizzatori sociali per far fronte alla situazione di crisi (18 settimane divise in due blocchi da nove settimane ciascuno) potrà procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito delle 18 settimane di cassa, utilizzabili fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Supponendo di usare le 18 settimane di cassa in via continuativa dal 13 luglio, il divieto cesserebbe il 16 novembre prossimo.

Se invece l'impresa non intende utilizzare il nuovo periodo di Cig-Covid e ha già usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei precedenti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo pari al doppio delle ore di cassa integrazione usate nei mesi di maggio e giugno 2020, fino a un massimo di quattro mesi. In questo caso, è possibile procedere ai licenziamenti al termine del periodo di esonero contributivo.

È dubbio se possano procedere ai licenziamenti le aziende che decidano di non usufruire né della cassa integrazione, né dell'esonero contributivo. Da un lato, il tenore letterale della norma e il suo scopo depongono per una estensione del divieto. Dall'altro lato, sarebbe - in concreto - paradossale imporre il divieto di licenziamento alle aziende che non utilizzano risorse pubbliche per fronteggiare la crisi. Su questo punto, sa-

rebbe dunque auspicabile un intervento chiarificatore del Parlamento in sede di conversione del decreto 104/2020.

In ogni caso, tenuto conto dello scopo della norma, in attesa di maggiori chiarimenti, è prudente attendere il 31 dicembre 2020 per procedere con licenziamenti economici, sia individuali (per giustificato motivo oggettivo), sia collettivi.

Quando non opera il divieto

La sospensione dei recessi non opera in caso di cambio appalto, se il nuovo appaltatore assume il personale già in forza presso il precedente datore in forza di una norma di legge (ad esempio, l'articolo 50 del Codice degli appalti), in forza di un contratto collettivo (ad esempio, l'articolo 4 del Ccnl multiservizi) o in base a una clausola del contratto di appalto.

I licenziamenti (collettivi o per giustificato motivo oggettivo) sono possibili in caso di fallimento senza continuazione, anche parziale, dell'attività, ovvero in caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda (e non delle singole unità produttive), salvo che non si configuri un trasferimento di azienda o di un suo ramo ex articolo 2112 del Codice civile.

Infine, sono consentite in questo periodo di sospensione anche le risoluzioni conseguenti a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano uscite incentivata, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a questo accordo (in questo caso, è riconosciuta al lavoratore la Naspi, si veda l'approfondimento sul Sole 24 Ore del 31 agosto).

L'accordo collettivo aziendale potrebbe essere usato da tutte le aziende, anche di piccole dimensioni, oltre che riguardare una divisione, un settore o un reparto oggetto di riorganizzazione e/o ristrutturazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SITUAZIONI NELLE QUALI OPERA (O NO) IL D

IL CASO	LA SOLUZIONE
STOP AL RECESSO DURANTE LA CASSA	
Un'azienda vuole avviare una riorganizzazione e sopprimere una mansione, ma ha ancora in corso la cassa integrazione Covid e intende continuare a usarla. Può licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo?	No. Stante il meccanismo introdotto dal Dl 18/2020, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è effettuato solo da un datore di lavoro che non ha interamente usufruito la cassa integrazione

LICENZIAMENTI ECONOMICI: MEGLIO RINVIARE

Un datore di lavoro non intende chiedere la cassa integrazione Covid-19 prevista dal Dl 104/2020 e non intende usufruire dell'esonero contributivo. Può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo?	La questione è complessa. In ogni caso, tenuto conto dello scopo della norma in attesa di maggiori chiarimenti, è prudente attendere il 31 dicembre 2020 per procedere con licenziamenti economici. La stessa indicazione sembra anche per avviare licenziamenti collettivi
--	---

IL CAMBIO APPALTO

Un'azienda subentrerà in un appalto di pulizie e seguirà la procedura di cambio appalto prevista dal contratto collettivo applicabile. È possibile licenziare in questo caso o comunque il divieto di recesso resta operativo?	Sì, è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo in caso di cambio appalto, salvo l'eccezione contenuta nell'articolo 14 del Dl 104/2020, che prevede il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del personale interessato al recesso, già impiegato nell'appalto, dove non è previsto il riassunto dal nuovo appalto.
--	---

STOP AL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ

Un'azienda può licenziare un lavoratore per inidoneità sopravvenuta?	No. Come chiarito dalla nota 298/2020, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di inidoneità sopravvenuta è ammesso solo per la categoria del giustificato motivo oggettivo rientrante nel divieto
--	---

Bonus alberghi in un'unica tranche Credito d'imposta esteso ai campeggi

I NODI DELLA RIPRESA

DECRETO AGOSTO



Nel nuovo strumento sono state inserite anche le strutture all'aria aperta

La norma necessita però di un aggiornamento dei decreti di attuazione

A cura di
Giorgio Gavelli

Non solo tax credit locazione (senza massimali sul volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente), bonus vacanze e credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per le aziende della ricettività turistica. Nel decreto Agosto tale settore - tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19 - è stato oggetto di altre misure agevolative messe in campo dal legislatore, proseguendo nell'opera iniziata già col decreto Liquidità.

L'estensione della moratoria dei finanziamenti a rimborso rateale di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto cura Italia per le imprese del comparto turistico arriva sino al 31 marzo 2021 (l'articolo 77 del dl 104/2020 deroga, infatti, alla proroga generalizzata al 31 gennaio prevista dall'articolo 65 dello stesso decreto). Inoltre, gli immobili da esse posseduti sono esentati, in larghissima parte, anche dalla seconda rata Imu 2020 (articolo 78, che completa l'articolo 177 del decreto Rilancio).

L'attenzione degli addetti ai lavori

ri è però puntata sulla riproposizione, in veste più favorevole del passato, del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, di cui all'articolo 10 del Dl 183/2014 (cosiddetto "bonus alberghi").

La nuova agevolazione

Per ciascuno dei due periodi d'imposta interessati (2020 e 2021 per i soggetti "solari") l'articolo 79 del Dl 104/2020 in corso di conversione stanziava 180 milioni di euro, destinati ad alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e altre strutture individuate dalle normative regionali a cui si aggiungono agriturismi (legge 96/2006 e pertinenti norme regionali), stabilimenti termali (articolo 3, legge 323/2000) e strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e simili, una *new entry*).

Da verificare se verrà confermato il requisito secondo cui la struttura doveva essere già esistente al 1° gennaio 2012. Il meccanismo è già collaudato, ma, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto Agosto, è in programma a brevissimo termine (la norma indica 15 giorni, anche se è probabile che si attenda la conversione in legge) un adeguamento dei provvedimenti attuativi del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 (i "decreti"), oltre al provvedimento del 14 gennaio 2016.

La modifica più interessante è sicuramente il venir meno della ripartizione del credito d'imposta in due o tre quote annuali, per cui la compensazione del bonus in F24 (unica forma ammessa per l'utilizzo) può avvenire integralmente nell'anno.

Il bonus del 65%

Gli interventi agevolati vanno dalla manutenzione straordinaria al restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia (anche con aumento di cubatura, seppur a determinate condizioni) all'eliminazione



Pacchetto di agevolazioni. Dal decreto Agosto nuove misure per gli hotel

I PUNTI CHIAVE

1. Soggetti beneficiari

- Strutture ricettive turistico-alberghiere
- Agriturismi
- Strutture termali
- Strutture ricettive all'aria aperta.

2. Interventi agevolabili

- Interventi di *riqualificazione e di miglioramento* delle strutture ricettive turistico-ricettive
- *Stabilimenti termali*: ammesse anche le spese per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

3. Misura del credito di imposta

65% delle spese sostenute (da verificare se confermato il limite massimo di 200.000 euro di credito d'imposta per

singolo beneficiario)

4. Utilizzo

Esclusivamente in compensazione, anche integrale, con indicazione nel modello Redditi.

5. Validità

I due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

6. Risorse disponibili

180 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta 2020 e 2021.

7. Cosa manca

Il decreto di aggiornamento delle disposizioni attuative e le regole di presentazione delle domande.

delle barriere architettoniche, dall'incremento dell'efficienza energetica alla realizzazione di piscine termali, dalla sostituzione dell'impianto di climatizzazione agli interventi in chiave antisismica, dall'acquisizione di mobili e arredi a quella di attrezzature e apparecchiature per l'attività termale (da verificare, per tutti questi beni, il vincolo di permanenza presso l'impresa).

La misura del credito d'imposta è pari al 65% della spesa, replicando quanto disposto, per il 2017 ed il 2018, dall'articolo 1, comma 4, della legge 232/2016, che aveva così innalzato l'originaria misura del 30 per cento.

Ipotizzando che resti fermo il massimale di 200mila euro per soggetto beneficiario, l'ammontare di spese eleggibili è pari a poco meno di 308mila euro (nel rispetto dei minimi). Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir, e devono risultare da una attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del Caf.

Il beneficio è alternativo ad altre agevolazioni (ad esempio ecobonus o *tax credit* adeguamento ambienti di lavoro) ma non all'iperammortamento (risoluzione 118/E/2017) e non costituisce materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Attualmente non sono previste le ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura, ma sarebbe opportuno prevedere anche queste modalità di "smobilizzo", in analogia con quanto previsto dal decreto Rilancio per molte altre agevolazioni.

Sarebbe opportuno poi evitare il meccanismo del *click day* in quanto premia "doti" assai diverse da quelle della bontà dell'intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA